

POLITICAL POSITION PAPER

<p>TITOLO <i>Usa un titolo che Indica chiaramente l'argomento o la questione trattata.</i></p>	<p>Riforma minimalista sul superamento del bicameralismo paritario e del doppio rapporto fiduciario.</p>
<p>KEYWORDS <i>Elenca le parole chiave (3-5) che meglio riflettono il contenuto della proposta</i></p>	<p>Doppio rapporto fiduciario; bicameralismo paritario; diritto di veto; riforma costituzionale; forma di governo.</p>
<p>EXECUTIVE SUMMARY <i>Riassumi in massimo 10 righe la proposta politica, evidenziando cosa viene proposto, perché, e come realizzarlo.</i></p>	<p>Superamento sia del bicameralismo paritario sulla procedura legislativa ordinaria che del doppio rapporto fiduciario, prevedendo che il Senato non voti più la fiducia al Governo e che mantenga il diritto di veto assoluto solo in materia Costituzionale ed elettorale.</p> <p>Tale riforma, al fine di accogliere il maggior consenso politico possibile, punta ad essere la più minimalista possibile, senza con ciò divenire incompleta o inapplicabile. Di conseguenza non si andrà a modificare la composizione, il ruolo e le funzioni del Senato, in cui vi è troppa discrezionalità e divisioni politiche sulle possibili alternative, da rimandare a una successiva revisione costituzionale.</p>
<p>CONTESTO <i>Fornisci una breve panoramica dell'argomento, spiegando perché è rilevante e qual è l'attuale stato delle cose</i></p>	<p>1. L'unicità della nostra forma di governo</p> <p>La nostra forma di governo, così come disciplinata in Costituzione, combina due caratteristiche più uniche che rare in materia di diritto pubblico comparato: il bicameralismo paritario e il doppio rapporto fiduciario.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bicameralismo paritario. Nel mondo vi sono solo 3 Paesi con il bicameralismo paritario nell'iter legislativo ordinario: gli USA, la Svizzera e l'Italia. Le prime due - oltre a non essere forme di governo parlamentari che legano il Parlamento e il Governo dal rapporto fiduciario (di cui si parlerà meglio successivamente) - sono federazioni per aggregazione, cioè costituite dall'unione di più Stati sovrani e indipendenti preesistenti, e per ciò, i poteri della seconda camera - rappresentante gli Stati membri - sono equiparati alla prima camera - rappresentante il Popolo - in quanto è su entrambe che si ha il fondamento giustificativo del bicameralismo paritario del nuovo Stato (della Federazione appunto). L'Italia, invece, non ha tale origine e, inoltre, non giustifica il suo bicameralismo sulla rappresentanza di enti territoriali, dato che entrambe le camere sostanzialmente hanno una estrazione pressoché identica; dunque, il suo bicameralismo paritario non trova fondamento giustificativo. - Doppio rapporto fiduciario. Nel mondo, tra i Paesi con forme di governo parlamentari (e bicamerali), solo in Italia vige il doppio rapporto fiduciario - per cui il Governo necessita della fiducia di entrambe le Camere - tale da far sì che non vi sia riforma elettorale la quale possa del tutto escludere il rischio dell'affermarsi di due maggioranze diverse nelle due camere, rendendo l'instabilità del Governo una connotazione più fisiologica che patologica del nostro assetto costituzionale.

2. La mancata razionalizzazione della forma di governo parlamentare da parte dell'Assemblea costituente

Parte della classe politica italiana porta avanti la narrazione, parziale e idealizzata, della Costituzione, dei lavori dell'Assemblea costituente e dei padri e madri costituenti come se fossero sacri, col solo fine di impedire aprioristicamente qualsiasi revisione costituzionale, specialmente in merito al rapporto tra i poteri dello Stato. Nella realtà, il testo costituzionale fu il risultato dei negoziati e compromessi tra diverse divergenti e anche contrastanti visioni, modelli e valori delle forze politiche che composero l'Assemblea costituente. Se ogni forza politica portava con sé una anche coerente proposta di ordinamento istituzionale, la necessità di giungere a un compromesso portò alla creazione di una forma di governo con molteplici criticità [come evidenziate al punto precedente].

Per darvi un esempio delle ampie e incompatibili modelli istituzionali di riferimento delle principali divisioni politiche in Assemblea:

- I social-comunisti - coerentemente con la loro impostazione culturale basate sulle concezioni di sovranità e democrazia di Rousseau e dei giacobini - erano: a) per il governo assembleare (rifuggendo, anche a prezzo delle condizioni minime di stabilità, a qualsiasi forma di razionalizzazione del parlamentarismo, rischiando il ripetersi di esperienze storiche come i governi durante la Rivoluzione francese, durante la IV Repubblica francese e durante la Repubblica di Weimar); b) per il monocameralismo (nella memoria della tradizione strutturalmente conservatrice se non reazionaria delle seconde camere e nel rispetto dell'idea secondo la quale la sovranità non può che avere una sola sede e un solo strumento di espressione); c) per lo Stato unitario accentrato (cioè contro lo Stato composto con decentramento politico/legislativo).
- I democristiani e le altre forze "di centro" erano invece per il bicameralismo a tutti i costi - sia in continuità con la tradizione che anche in coerenza col contrasto alla eventuale "tirannia della maggioranza", teorizzata da Tocqueville, che verrebbe meno col monocameralismo - ma divisi sul ruolo e funzioni che avrebbe dovuto avere la seconda camera, tra chi voleva che rappresentasse le Regioni o anche degli enti locali e chi gli interessi sociali organizzati (una sorta di nuovo corporativismo).

Come sappiamo prevalsero i "bicameralisti" formalmente, ma sostanzialmente vinsero i "monocameralisti" in quanto imposero l'uguale estrazione a suffragio universale e diretto di entrambi i rami del Parlamento. Così facendo si consolidò l'idea della stretta uguaglianza funzionale delle due camere: se identica è l'estrazione rappresentativa, se uguale è la legittimazione perché mai, si disse, una camera deve esercitare più funzioni dell'altra?

Così è nato il nostro singolare bicameralismo paritario indifferenziato, in una forma di governo strutturalmente basata sul doppio rapporto fiduciario fra il Governo e le due Camere distinte e, al tempo stesso, da un sistema politico a frammentazione garantita e rafforzata dalla legislazione elettorale proporzionale. E' chiaro che qualsiasi elemento di differenziazione nella composizione e nella durata di quelle due camere non può che costituire un vero e proprio attentato alle già difficili condizioni minime di stabilità dell'ordinamento.

	<p>3. Il monocameralismo alternato come discutibile risposta all'instabilità e inefficienza del Governo</p> <p>Alfine, di compensare la mancanza di stabilità ed efficienza del Governo, si hanno rese omogenee le due Camere nella durata (l. cost. n. 2/1963) e nell'elettorato attivo (l. cost. n. 1/2021) e, soprattutto, si ha alterato l'iter legislativo - senza revisione costituzionale né per vincoli giuridici dei regolamenti parlamentari, bensì mediante la prassi parlamentare e l'ingerenza del Governo - rendendo il nostro bicameralismo un c.d. "monocameralismo di fatto" o "monocameralismo alternato" (es: delle 311 leggi approvate nella XVIII Legislatura, solo in 34 casi si è attivato il meccanismo delle navette e si è dato corso a più di due letture¹). Questo fenomeno ha trovato impulso nel richiamo a ragioni di contingenza e alla necessità di rispettare le tempistiche di natura più o meno vincolanti (per l'approssimarsi del termine di decadenza per i decreti-legge, per la necessità di scongiurare l'esercizio provvisorio per le leggi di bilancio, per rispettare le tempistiche delle direttive dell'UE, per rispondere alle emergenze economiche, sanitarie, climatiche, belliche, ecc.). In tutti questi casi, sia per ragioni politiche sia per evitare duplici dibattiti parlamentari, la camera impegnata nella seconda lettura viene posta dinanzi a una alternativa drastica: riaffermare il pieno esercizio delle proprie prerogative esponendosi agli effetti dell'intempestività (decadenza, esercizio provvisorio, mancato pagamento della rata del PNRR, ecc), oppure confermare, sostanzialmente in blocco, quanto definito in prima lettura. A questa repressione della camera nella seconda lettura, si aggiunge una generale repressione delle prerogative del Parlamento da parte del Governo, con i suoi abusi nel ricorso alla decretazione d'urgenza, alle questioni di fiducia, ai maxi-emendamenti e ai DPCM. Si limita l'esercizio della funzione legislativa (riducendo al minimo il dibattito e l'emendabilità dei d.d.l.) dell'organo della rappresentanza politica (il Parlamento) e si limita al massimo lo scostamento dalle visioni dell'Esecutivo, imponendo una seconda lettura "blindata" che consenta l'ideale raggiungimento dell'obiettivo perseguito dal Governo.</p> <p>Tutto ciò è al limite della costituzionalità (ma non prassi incostituzionale, Corte Cost. ordinanze n. 17/2019 e n. 60/2020) e il Parlamento non è mera vittima ma complice, dato che - per suo consenso - non reagisce a tali soprusi usufruendo dei propri istituti, come, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio provvisorio per il d.d.l. di bilancio; - la legge di sanatoria per il decreto-legge decaduto; - la dichiarazione d'urgenza per i progetti di legge che possiamo pensare riferiti; - l'attività di sollecitazione da parte delle Camere nei confronti del Governo in merito alla contingenza eurounitaria, posto che le prime hanno stabilito un calendario ben definito - con la legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 - che però viene puntualmente disatteso dall'Esecutivo, con conseguente accumulo di ritardi che si rivelano poi, appunto, del tutto congeniali al secondo; - la revisione dei regolamenti parlamentari per ridurre le interferenze del Governo.
--	--

¹A. Vernata, *Bicameralismo dimezzato, perimetro costituzionale e sostanzialità delle forme. Il monocameralismo come limite e fondamento*, in *Costituzionalismo.it*, del 2022; facendo riferimento al documento *La produzione normativa: cifre e caratteristiche*, Camera dei deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, del 28/09/2022

	<p>Infine, è doveroso precisare che la “centralità del Parlamento” nella definizione delle decisioni politiche è stata fortemente attenuata nel tempo anche da altri processi di cui il Governo non è, di per sé, colpevole. Il centro decisionale dal Parlamento si è spostato su innumerevoli altri soggetti esterni: decisioni prese in sede di UE, decisioni di competenza regionale e decisioni accordate dalle segreterie di partito. Se le prime due possiamo definirle “recenti”, cioè degli ultimi 30’anni, l’ultima ha origine più di un secolo fa. Dunque, questa “crisi” del Parlamento come motore dell’indirizzo politico non è una novità.</p>
<p>POSIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dichiarazione della posizione: Esprimi chiaramente la tua posizione sull’argomento.</i> ▪ <i>Importanza: Spiega perché questa posizione è importante e quali sono le sue implicazioni politiche.</i> 	<p>1. Sul bicameralismo paritario</p> <p>Il bicameralismo paritario italiano non ha mai avuto, fin dall’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, alcun fondamento giustificativo né coerenza ordinamentale. Le ragioni, dietro a questa disfunzionale configurazione, risalgono a un insieme di compromessi e giochi di forza avvenuti in Assemblea costituente, ormai superati.</p> <p>Considerando che 1) da un paio di secoli, con rare eccezioni (USA e Svizzera), il bicameralismo si caratterizza per il progressivo, più o meno lento, prevalere della camera bassa, di rappresentanza politica generale, a spese delle seconde camere, e che 2) l’Italia, non essendo una federazione, non rientra nelle eccezioni che danno fondamento giustificativo al bicameralismo paritario; allora risulta coerente e funzionale che si passi al bicameralismo differenziato.</p> <p>2. Sul doppio rapporto fiduciario</p> <p>In merito al doppio rapporto fiduciario, presente solo in Italia, essa crea una ingiustificata instabilità del Governo.</p> <p>In tutti i Paesi democratici e con stato di diritto costituzionale, il Governo necessita della legittimazione/fiducia e di essere politicamente responsabile dinanzi a un solo “soggetto” che rappresenti la sovranità (in passato era il monarca, oggi giorno è popolo, cioè il corpo elettorale). Tale legittimazione può essere diretta, cioè mediante l’elezione popolare del Capo del Governo (come previsto nella forma di governo presidenziale), oppure indiretta, cioè mediante la fiducia della Camera rappresentativa del corpo elettorale (come avviene nella forma di governo parlamentare).</p> <p>Quando i soggetti a cui il Governo deve essere politicamente responsabile sono due (o più) - tra loro divergenti nell’indirizzo politico da dare al Paese - l’Esecutivo si blocca, non potendo agire senza perdere il consenso di uno di essi e essere obbligato alle dimissioni; questo accade nella forma di governo parlamentare c.d. duale o dualista (come previsto nel c.d. “premierato forte”, “premierato elettivo” o forma di governo neoparlamentare, nonché come accadeva talvolta nelle repubbliche semipresidenziali o nelle prime monarchie parlamentari) e nella monarchia costituzionale pura (in cui il Governo risponde sì solo al monarca ma se è privo della maggioranza in parlamento non riuscirebbe a portare avanti l’indirizzo politico).</p> <p>Nel nostro ordinamento, teoricamente parlamentare monista, il Governo deve ricevere la fiducia di due “soggetti”, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e, come spiegato poc’anzi, tale situazione crea instabilità ed immobilismo.</p> <p>Dunque, bisogna rendere il Governo responsabile dinanzi ad una sola delle due Camere, preferibilmente quella più rappresentativa del corpo elettorale, cioè la Camera dei deputati.</p>

	<p>3. Sull'importanza della riforma</p> <p>Questa riforma è importante perché risolve nel modo più semplice, rapido e, probabilmente, con più consenso politico possibile l'instabile assetto istituzionale che abbiamo sin dal 1948 e mai risolto finora.</p> <p>In merito al largo consenso che si auspica per questa riforma, esso è di fondamentale importanza sia per rendere politicamente possibile tale riforma sia per poterla approvare in Parlamento senza ricorrere al referendum popolare.</p>
<p>PROPOSTA</p> <p><i>Illustra nel dettaglio le azioni concrete e specifiche che proponi di intraprendere in base alla tua posizione. Questa parte è il cuore del documento.</i></p>	<p>1. I punti della proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrogare la mozione di fiducia e di sfiducia del Senato nei confronti del Governo. Ne consegue anche che il Governo non possa porre la questione di fiducia sugli atti del Senato e che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente solo la Camera dei deputati. - I d.d.l. devono sempre iniziare la discussione alla Camera dei deputati, indifferentemente da chi ne ha avuto l'iniziativa. - La Camera dei deputati può superare il veto del Senato votando nuovamente il proprio testo originario a maggioranza più qualificata rispetto alla prima lettura (ad esempio dei 3/5 dei componenti) oppure sempre con la medesima maggioranza della prima deliberazione ma solo dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo (ad esempio 3 mesi) dalla prima deliberazione. N.B.: per superare il veto della seconda camera vi sono molte possibili strade da scegliere in fase di ricerca del compromesso (sia interno al Congresso del Drin Drin, sia in futuro con le altre forze politiche) per realizzare e completare la proposta di riforma. - Rimane il veto assoluto del Senato (cioè, l'attuale bicameralismo paritario nell'iter legislativo ordinario) soltanto sui d.d.l. in materia costituzionale ed elettorale. <p>2. Gli articoli della Costituzione da modificare</p> <p>Gli articoli della Costituzione che andrebbero modificati al fine di prevedere un bicameralismo differenziato per la formazione delle leggi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70: in cui introdurre il bicameralismo differenziato; - 72.1: in cui specificare che l'inizio dell'iter legislativo è solo alla Camera dei deputati. - 72.2: in cui andrebbero abrogati, dall'insieme di materie dei d.d.l. per cui si mantiene il bicameralismo paritario, le leggi delega, la ratifica dei trattati internazionali e le leggi di bilancio. - 73.2: in cui andrebbe probabilmente modificata la procedura per definire i termini di promulgazione in caso d'urgenza. - 74.1: in cui prevedere che il veto presidenziale faccia rinviare la legge esclusivamente alla Camera dei deputati. - 76: in cui andrebbe modificata la procedura per definire le leggi delega, prevedendo la prevalenza oppure l'esclusiva della Camera dei deputati. - 77.2: stesso discorso dell'art. 76 ma riferito alle leggi di conversione dei decreti-legge. - 80: stesso discorso dell'art. 76 ma riferito alla ratifica dei trattati internazionali.

	<ul style="list-style-type: none"> - 81.2: stesso discorso dell'art. 76 ma riferito al ricorso all'indebitamento, nonché precisando i più alti quorum richiesti. - 81.6: stesso discorso dell'art. 76 ma riferito al bilancio delle pubbliche amministrazioni. <p>Gli articoli della Costituzione che andrebbero modificati al fine di prevedere il rapporto fiduciario con la sola Camera dei deputati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 88: in cui prevedere lo scioglimento anticipato per la sola Camera dei deputati. - 94: in cui prevedere le mozioni di fiducia e sfiducia per la sola Camera dei deputati.
<p>ARGOMENTAZIONI</p> <p><i>Supporta la tua posizione con ragioni solide</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Argomento 1: Presenta il primo argomento a sostegno della tua posizione. Spiega i benefici e fornisci dati, esempi o citazioni che supportano il tuo punto di vista.</i> ▪ <i>Argomento 2: Presenta il secondo argomento, seguendo la stessa struttura.</i> ▪ <i>Argomento 3: Continua con ulteriori argomentazioni, se necessario.</i> 	<p>1. Minimalismo</p> <p>La riforma è volutamente minimalista in quanto, nella politica italiana, non vi è convergenza di posizioni verso un unico modello di bicameralismo differenziato e, se guardiamo alle altre Costituzioni con assetti bicamerali, troviamo diverse possibili composizioni delle seconde camere a cui poter prendere in riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rappresentanza degli enti territoriali (Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna); - rappresentanza degli interessi (Irlanda, Slovenia); - rappresentanza non proporzionale o diversa del corpo elettorale rispetto alla prima camera (Polonia, Rep. Ceca). <p>Inoltre, sono state diverse le proposte di riforma costituzionale aventi gli stessi obiettivi di questa proposta, ma esse non riuscirono a trovare sufficiente consenso - esempi di proposte mai entrate in vigore: d.d.l. cost. 3942 del 1975, Commissione Bozzi del 1983, Commissione De Mita-Jotti del 1993, Comitato Speroni del 1994, Commissione bicamerale D'Alema del 1997, Riforma Berlusconi del 2005, Riforma Renzi-Boschi 2016 - né in Parlamento né nei referendum a causa (anche) del fatto che includevano al loro interno troppe altre materie e modifiche che poco avevano a che fare con la ratio generale o che comunque la rendevano molto conflittuali, impossibilitando il loro successo.</p> <p>2. Riforma completa</p> <p>Questa riforma, pur non essendo esaustiva, non può per questo essere considerata incompleta in quanto è comunque in grado di funzionare, di applicarsi, senza bisogno di ulteriori e necessarie revisioni costituzionali.</p> <p>3. Diffuso consenso e apertura al dialogo</p> <p>Il superamento del bicameralismo paritario e l'eliminazione del doppio rapporto fiduciario sono revisioni che hanno sicuramente ampio consenso; dove invece potrebbero esserci divergenze sono gli specifici aggravamenti procedurali per permettere alla Camera dei deputati di superare il veto del Senato, ma su di essi l'apertura al dibattito e la disponibilità a trovare compromessi sono enormi, non vi è una preclusione ideologica o un limitante modello teorico da dover rispettare. Si può liberamente discutere sull'aumentare o ridurre la pausa di raffreddamento tra le due deliberazioni (1, 3 o 6 mesi) o sulla maggioranza qualificata della seconda deliberazione (maggioranza assoluta, dei 3/5 o dei 2/3 dei componenti, anche a seconda della materia trattata).</p> <p>4. Contrasto, seppur minimo, agli abusi del Governo</p>

	<p>Tale riforma - grazie all'indipendenza del Senato dal Governo - riuscirebbe a ridurre gli effetti degli abusi di potere del Governo sul Parlamento obbligando la Camera dei deputati a ricercare un consenso maggiore, rispetto alla sola maggioranza di governo, oppure ad attendere la pausa di raffreddamento al fine di superare il veto del Senato e portare avanti l'indirizzo politico che il Governo impone con la forza.</p> <p>5. L'incentivo al superamento delle prassi parlamentari Questa riforma non è in grado, di per sé, di ridurre o abolire la prassi parlamentare del monocameralismo alternato, dato che non dipendono da una disciplina costituzionale né regolamentare bensì da ragioni politiche; però, svincolando il Senato sia dal rapporto fiduciario col Governo che dall'aver un sistema elettorale omogeneo alla Camera, si dovrebbe creare il contesto adatto per incentivare i senatori a modificare la loro prassi e a far prevalere le loro prerogative.</p>
<p>CONTRO-ARGOMENTAZIONI <i>Anticipa obiezioni e rispondi in modo efficace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Controargomentazione 1: Identifica una possibile obiezione alla tua posizione e rispondi con contro-argomentazioni solide.</i> ▪ <i>Controargomentazione 2: Ripeti per altre obiezioni comuni.</i> 	<p>1. La riforma non è esaustiva né completa, si toglie il rapporto fiduciario e si limitano le funzioni legislative al Senato anche se questo è espressione diretta del Popolo e i senatori rappresentanti della Nazione. La riforma è volutamente minimalista, al fine di raggiungere il più ampio consenso possibile (come dovrebbe sempre essere per le revisioni costituzionali), ma non per questo è definibile incompleta ("monca" o "zoppa"), dato che sarebbe funzionante anche senza ulteriori revisioni costituzionali. Ovviamente le prerogative legislative dei senatori verrebbero ridotte, ma se tale riforma dovesse passare, il Senato dovrà essere riformato nella sua composizione, per darne un fondamento giustificativo e non perché senza tale ulteriore riforma il nuovo assetto istituzionale non funzionerebbe. Già a Costituzione invariata il Senato non ha motivo d'esistere per come è composto, ma tramite questa riforma si potrebbe incominciare a ragionarci senza temere conseguenze sulla stabilità del Governo.</p> <p>2. Il Governo è già forte a Costituzione invariata, quindi non c'è bisogno di indebolire ulteriormente il nostro bicameralismo. Tale riforma, obbligando il Governo o a dover aspettare la pausa di riflessione o a dover cercare consenso tra le opposizioni, non andrebbe a indebolire il ruolo del Parlamento, bensì a rafforzare il Senato nel fare da argine al Governo (sempre se questo superi la prassi del monocameralismo alternato).</p> <p>3. La riforma paralizza l'azione del Governo, obbligandolo alla ricerca del consenso delle opposizioni od ad aspettare mesi per portare avanti l'indirizzo politico. Il Governo non dovrebbe portare avanti l'indirizzo politico sostituendosi al Parlamento nella funzione legislativa, come invece sta già facendo; quindi questa riforma dovrebbe avere sia il pregio di ridurre i soprusi del Governo sia, al tempo stesso, riuscire a garantire maggiore durata degli Esecutivi (disincentivandolo all'abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza).</p> <p>4. La nostra è la Costituzione più bella del mondo, i nostri padri e madri costituenti hanno definito con cura e lungimiranza il nostro ordinamento istituzionale.</p>

	<p>I nostri padri costituenti, nel cercare un accordo tra loro, sono giunti ad un compromesso a ribasso, realizzando una forma di governo parlamentare poco razionalizzata e con non poche incoerenze.</p> <p>Dall'entrata in vigore fino al 1970 circa, la Costituzione non fu del tutto applicata e, inoltre, fino al fine della c.d. Prima Repubblica la contingenza politica interna (sistema dei partiti) ed esterna (la Guerra Fredda) hanno creato una parvenza di stabilità (la c.d. democrazia bloccata) che ha permesso di avere formule e indirizzi politici stabili senza però impedire l'instabilità dei Governi (maggiore rispetto alla c.d. Seconda Repubblica). Quindi la Costituzione era tutt'altro che perfetta.</p> <p>5. Considerando che attualmente vige un monocameralismo <i>de facto</i>, non lo si potrebbe renderlo <i>ex lege</i> invece di proporre un bicameralismo differenziato?</p> <p>Sul tema chi scrive non è chiuso aprioristicamente al monocameralismo, ma tale opzione non è stata presa in considerazione per diverse motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perché, se non cambiano o non si impediscono giuridicamente le prassi repressive delle prerogative parlamentari nell'iter legislativo, col monocameralismo <i>ex lege</i> si otterrebbe soltanto un peggioramento delle attuali condizioni di monocameralismo <i>de facto</i>; - perché la seconda camera svolge la funzione di garanzia contro la deriva della "tirannia della maggioranza", cioè un argine a decisioni impulsive della maggioranza di un'unica assemblea collegiale; - perché - considerando che il monocameralismo è presente in Europa solo in Paesi poco popolosi, poco estesi territorialmente e poco eterogenei sul piano culturale e linguistico (Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Ungheria) - tale modello non sarebbe auspicabile ad uno Stato popolato, esteso ed culturalmente eterogeneo come il nostro.
<p>CONCLUSIONE <i>Ribadisci brevemente i punti principali della tua proposta e i benefici che ne deriverebbero per il Sistema Paese</i></p>	<p>Abrogare il rapporto fiduciario tra Senato e Governo e permettere alla Camera dei deputati di superare il veto del Senato in ogni materia ad eccezione di quella costituzionale ed elettorale porterebbe a maggiore stabilità governativa, con la conseguenza di una maggiore affidabilità sul piano internazionale, probabilità di realizzare di politiche di lungo periodo, responsabilizzazione degli esecutivi e fiducia dei cittadini nelle istituzioni.</p>
<p>MINISTERI DI RIFERIMENTO <i>Elenca il o i ministeri sotto i quali ricadrebbe per competenza per la proposta</i></p>	<p>Riforme istituzionali</p>
<p>BUDGET <i>Se possibile, indica la più realistica stima di budget per realizzare la proposta, basandoti su riferimenti oggettivi e spiegando come è stata calcolata</i></p>	<p>Nessun costo</p>
<p>FONTI E RIFERIMENTI <i>Elenca tutte le fonti utilizzate per supportare le tue argomentazioni,</i></p>	<p>1. C. Fusaro, <i>La lunga ricerca di un bicameralismo che abbia senso</i>, in Forum di quaderni costituzionali, del 2007.</p>

<p><i>seguendo uno stile di citazione appropriato.</i></p>	<ol style="list-style-type: none">2. A. Poggi, <i>Introduzione</i>, in <i>Il Piemonte delle Autonomie</i>, Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, Registrazione Tribunale di Torino n.4 del 18/02/2014.3. A. Mastromarino, <i>Alcune prime (sparse e brevi) riflessioni in merito al progetto di superamento del bicameralismo paritario in approvazione alle Camere</i>, in <i>Federalismi.it</i>, del 09/03/20164. A. Vernata, <i>Bicameralismo dimezzato, perimetro costituzionale e sostanzialità delle forme. Il monocameralismo come limite e fondamento</i>, in <i>Costituzionalismo.it</i>, del 20225. L. Dell'Atti, <i>Governo e principio rappresentativo. Dalla recente giurisprudenza sulla decretazione d'urgenza al dibattito sul cd. premierato elettivo</i>, su <i>Federalismi.it</i>, del 04/12/20246. L. Grimaldi, <i>Il rapporto fiduciario tra Parlamento ed Esecutivo nella più recente evoluzione "materiale" della forma di governo</i>, su <i>Euro-Balkan Law and Economics Review</i>, del 21/02/2024
--	---